



**REGIONE
PUGLIA**


Oggetto: Regolamento Regionale 28 marzo 2019, n. 11 – *Requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti sulla rete stradale, autostradale e raccordi autostradali.* - INFORMATIVA ai Comuni e alle Associazioni di categoria

Con il Regolamento Regionale 28 marzo 2019, n. 11, la Regione Puglia ha completato il percorso di adeguamento della normativa regionale alle intervenute disposizioni nazionali e comunitarie in materia di distribuzione dei carburanti.

Per assicurare la corretta ed uniforme applicazione sul territorio regionale delle nuove disposizioni si porta a conoscenza l'informativa predisposta dalla Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali.

L'Assessore

Cosimo Borraccino



REGOLAMENTO REGIONALE 28 MARZO 2019, N. 11 - INFORMATIVA

In data 1.4.2019 nel BURP n. 36 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 28 marzo 2019, n. 11, avente per oggetto: **L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.**

Con l'adozione del regolamento entrato in vigore il **16 aprile 2019** la regione ha attuato quanto previsto dalla legge regionale n. 24/2015 "codice del Commercio", modificata ed integrata con l.r. 12/2018, completando il lungo percorso di adeguamento normativo alle intervenute disposizioni nazionali e comunitarie in materia di distribuzione dei carburanti.

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle procedure previste si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei comuni, delle associazioni di categoria e dei titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti su alcune delle nuove disposizioni e dei procedimenti tesi a semplificare le procedure amministrative e garantire un miglior funzionamento della distribuzione dei carburanti sulla rete stradale e autostradale.

In particolare:

Art. 3. Classificazione e anagrafe degli impianti:


L'articolo introduce la dinamicità dell'anagrafe ministeriale degli impianti già istituita dalla legge n.124/2017. L'adempimento è posto a carico del titolare dell'impianto in occasione dell'apertura di nuovi impianti, del trasferimento della titolarità (subentro), della sospensione o dismissione.

L'Ufficio delle Dogane competente per territorio verifica l'iscrizione all'anagrafe prima della vidimazione del registro di carico e scarico, nei casi di nuovo rilascio o di aggiornamento della licenza di esercizio.

Il Comune verifica l'aggiornamento all'anagrafe nei casi di trasferimento della titolarità (subentro), sospensione o dismissione dell'impianto, prima della presa d'atto delle relative comunicazioni.

L'attivazione delle procedure sopra citate a carico dei comuni, attualmente non è operativa perché necessita dell'aggiornamento del portale ministeriale da parte di Infocamere. Di concerto con Regioni e Infocamere il Mise, a modifica effettuata, comunicherà sul portale dell'anagrafe l'attivazione delle nuove procedure con l'indicazione delle modalità e relativi adempimenti. Tale aggiornamento, a carico dei comuni, dovrà riguardare tutte le variazioni avvenute sulla rete successivamente al 24.8.2018.

Nel caso in cui il Comune dichiari la decadenza o la sospensione del titolo autorizzativo, ne dà comunicazione alla Regione, all'Ufficio delle Dogane competente e al Ministero dello Sviluppo Economico.



Art. 4. Verifiche degli impianti:

Al fine di semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, si stabilisce che le verifiche quindicennali sono accertate direttamente dai comuni presso gli Enti ed Uffici preposti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, senza ulteriori oneri a carico dei titolari degli impianti.

Art. 5. Incompatibilità, definizioni:

Le incompatibilità degli impianti in relazione agli aspetti della sicurezza della circolazione stradale attengono alla competenza dello Stato e sono state individuate e definite con la legge 124/2017, con le procedure e i tempi ivi previsti. Il comma 3 del regolamento prevede, pertanto, ulteriori aspetti di incompatibilità individuati dalla regione "impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale". I comuni, accertata una delle richiamate incompatibilità provvedono nei modi e nei termini previsti al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 9. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi:

Viene riproposta la possibilità di realizzare attività integrative commerciali anche nelle zone E, per una superficie di vendita massima per un esercizio di vicinato in relazione alla superficie dell'area di localizzazione, prevedendo il mero adeguamento allo strumento urbanistico comunale, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto all'art. 12, comma 1, della legge regionale 24/2015, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10. Tipologie nuovi impianti:

Con l'entrata in vigore della l.r. 12/2018, (28.4.2018) che ha riscritto, fra l'altro, l'art. 45 della l.r. 24/2015, tutti i nuovi impianti devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11 del regolamento. Fermo restando quanto già previsto dal citato art. 45 della legge circa la possibilità di dotare gli impianti di autonomi servizi all'automobilista compreso parcheggi per "autocaravan" con il regolamento si prevede, inoltre, che i nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono obbligatoriamente realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", nonché la possibilità di apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, comunque sempre dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 11. Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL:

Sono individuate le impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo per la realizzazione di un nuovo impianto o per la ristrutturazione totale di uno



esistente per l'installazione di GNC e GNL, chiarendo che le stesse sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro, stabilendo altresì le modalità di misurazione delle stesse. L'impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto, verificata e certificata dal comune prima del rilascio del PAU.

Art. 12. Attività integrative:

Si conferma la disposizione secondo cui le attività commerciali integrative sugli impianti siano strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo, richiamando quanto già previsto dall'art. 28 comma 10, del D.L. 98/2011, convertito con legge 111/2001 e s.m.i. - in base al quale le predette attività sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 14. Autorizzazione per nuovi impianti:

Si stabiliscono le modalità e contenuti per la presentazione delle istanze richiamando i tempi previsti per il rilascio del PAU indicati all'art. 44, comma 1, della l.r. 24/2015.

Art. 15. Modifiche:

E' ulteriormente semplificata la procedura per le modifiche sugli impianti correlandola agli adempimenti rivenienti dal D.P.R. 151/2011. Si prevede, inoltre, la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del titolare dell'impianto o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale dell'impianto che comporterebbe gli obblighi previsti dall'art. 45, comma 1, della legge, nonché SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012. Il SUAP provvede alla verifica della documentazione e prende atto della nuova consistenza dell'impianto comunicandola alla Regione e all'Ufficio delle Dogane.

Art. 16. Potenziamento e ristrutturazione totale:

In caso di potenziamento con l'aggiunta di prodotti precedentemente non erogati o ristrutturazione totale di un impianto, il comune rilascia il PAU. Lo stesso articolo chiarisce cosa si intenda per ristrutturazione totale di un impianto che comporta l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11. L'obbligo ha decorrenza dall'entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 24/2015 (28.4.2018).



Art. 17. Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili:

Si semplificano ulteriormente le procedure per l'installazione degli impianti ad uso privato. Le imprese possono richiedere l'autorizzazione per tali tipologie di impianti previo possesso di un parco automezzi non inferiore a 5 (cinque), ad esclusione delle autovetture, con la possibilità di installare sia serbatoi interrati che contenitori-distributori rimovibili di categoria c); nel secondo caso l'esercizio dell'attività non necessita di collaudo. Resta fermo quanto previsto per le imprese individuate all'art 48, comma 3 della l.r. 24/2015, relativamente ai contenitori-distributori rimovibili di categoria c), che per la particolarità della loro attività non necessitano di un numero minimo di automezzi né di collaudo.

Art. 21. Esercizio provvisorio:

E' ulteriormente semplificata la procedura per l'esercizio provvisorio dell'impianto che viene rilasciata dal comune sulla base della richiesta del titolare con l'allegata documentazione prevista.

Art. 22. Principi generali:

I comuni determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23. Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo:

Sulla questione orari, l'articolato tiene conto della liberalizzazione del settore dovuta anche alla possibilità di realizzare o trasformare impianti in modalità "non servito". Gli impianti che assicurano il servizio in modalità servito devono rispettare l'orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. b), della l.r. 24/2015. I comuni determinano le turnazioni tengono conto delle richieste dei gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento "senza servizio" con pagamento anticipato, sentite le organizzazioni di categoria.

Particolare importanza assume il richiamo alla l.r. 18/2015 che fa obbligo, presso gli impianti che erogano carburanti sia in modalità servito che in modalità self service, di garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità nell'utilizzo delle attrezzature dedicate all'erogazione in modalità "non servito", al fine di garantire a tali utenti il riconoscimento delle condizioni di economiche previste per tale tipologie di rifornimento.

Art. 25. Deroghe:

I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale,



festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26. Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza:

Si richiamano le disposizioni nazionali in materia di esposizione dei prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati che devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. I comuni sono invitati al controllo e verifica di tale obbligo.

Art. 27. Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi:

La disposizione è di particolare importanza per la tutela del territorio regionale. Si invitano, pertanto, i Comuni ad affrontare la questione con la massima responsabilità. La norma intende eliminare e prevenire definitivamente l'insorgenza di pericoli per la sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, obbligando i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti, che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, allo smantellamento delle attrezzature fuori terra, alla rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, alla messa a sicurezza delle strutture interrato e di quanto altro previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

Art. 28: Comunicazioni alla Regione:

Al fine di monitorare il previsto incremento dell'attività di distribuzione di GNC/GNL sul territorio regionale è opportuno richiamare l'attenzione dei titolari degli impianti che erogano tali prodotti a comunicare alla Regione l'erogato annuale espresso in metri cubi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno in corso il termine è posticipato al 30 giugno. Tale adempimento assume particolare rilevanza in quanto l'erogato di GNC/GNL non viene comunicato all'Agenzia delle Dogane. L'erogato è trasmesso al seguente indirizzo mail: servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it.

Art. 30: Adeguamento e prevalenza del regolamento:

Entro il **14 Agosto 2019** i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni regionali. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste dal regolamento regionale. Infine, al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, particolare importanza è riposta al comma 3 dell'articolo che consente ai comuni di individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.

Art. 41: Abrogazioni – norme finali:

A far data dal **16 aprile 2018** i regolamenti regionali n. 2 del 10 gennaio 2006 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria" e n. 19 del 6 aprile 2015 "Regolamento attuativo l.r. 13 dicembre 2004, art. 2, comma 1, lett. b): rete autostradale e raccordi autostradali" sono abrogati.

Il responsabile P.O.

Michele Dileone

La Dirigente della Sezione

Francesca Zampano